

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali di acquisto che si applicano a tutti i fornitori che intrattengono rapporti commerciali con IEMA s.r.l., corrente a San Giorgio di Piano (BO) ITALY, in via XXV Aprile 1945 n. 16 (c.f./p. Iva: 01673831200 – REA BO 360519), superano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo avente ad oggetto la regolamentazione degli acquisti tra il fornitore e IEMA s.r.l.

1) DEFINIZIONI

Per «**Fornitore**» si intende qualsiasi soggetto che vende beni e/o servizi a IEMA e i cui rapporti si intendono regolati dalle presenti Condizioni di Acquisto.

Per Informazione Confidenziale si intende, invece, qualsiasi informazione comunicata da IEMA o comunque appresa dal Fornitore, in occasione dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti, concernenti prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategie commerciali, attività di ricerca, informazioni di natura tecnica o commerciale, tra cui progetti tecnici e tecnologie brevettate o non brevettabili.

2) GESTIONE DEGLI ORDINI

Salvo eccezioni, gli ordini IEMA si intendono formalizzati a seguito di invio elettronico, attraverso il programma SAP.

3) CONSEGNA

I termini di consegna indicati nell'Ordine si intendono essenziali. IEMA si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura qualora sia scaduto il termine indicato nel relativo Ordine.

Il luogo di consegna, salvo venga diversamente pattuito tra le parti, sarà la sede di IEMA, da considerarsi sempre porto franco destinazione.

4) DOCUMENTAZIONE, PROGETTI

I documenti, i progetti, i disegni o qualsiasi altra informazione fornita da IEMA, necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura, sono condivisi con il fornitore al solo scopo della produzione del bene o del servizio oggetto del contratto. Tali materiali, pertanto, restano di esclusiva e piena proprietà di IEMA. Il fornitore è tenuto a custodire quanto consegnatogli secondo le norme previste per il deposito ai sensi dell'art. 1768 c.c. nonchè a restituirlo integro, a semplice richiesta di IEMA ovvero spontaneamente trascorso il tempo necessario all'evasione dell'ordine.

5) INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Il fornitore riconosce che tutte le Informazioni Confidenziali ricevute attraverso il personale IEMA e relative ad Ordini di fornitura sottoscritti con la stessa IEMA, sono da considerarsi di esclusiva proprietà di quest'ultima e sono soggette a divieto di divulgazione e utilizzo, diverso dall'esecuzione dell'Ordine di fornitura.

L'obbligo di riservatezza perdurerà in capo al Fornitore per un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) dalla cessazione di ciascun Ordine.

L'eventuale deroga a tale obbligo di riservatezza dovrà essere espressamente autorizzata da IEMA.

Il Fornitore si impegna, anche per i propri collaboratori ed eventuali Sub-contraenti a qualsiasi titolo, a:

- a. usare le Informazioni Confidenziali apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
- b. mantenere le Informazioni Riservate sotto il proprio controllo, proteggendole con idonee misure di sicurezza anche organizzative, che ne garantiscano la massima riservatezza. Qualora ad una delle Parti fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente detta richiesta all'altra parte, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

Le previsioni del presente articolo non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni Confidenziali che:

- a) siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione dell'obbligo di riservatezza;
- b) siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall'accesso alle Informazioni Riservate o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.

6) PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo e le modalità di pagamento saranno quelle riportate nell'Ordine, il fornitore non potrà apportare variazioni se non espressamente accettate da IEMA.

7) CONSEGNA

Il passaggio di proprietà di beni oggetto della fornitura interviene con l'accettazione successiva alla consegna.

Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore si impegna ad attenersi alle prescrizioni impartite specificatamente da IEMA. La fornitura dovrà corrispondere esattamente a quanto stabilito nell'Ordine.

8) COLLAUDO E CONSEGNA

L'accettazione della fornitura da parte di IEMA al ricevimento della stessa, si intende effettuata con riserva. La mancata contestazione di eventuali vizi non comporta l'accettazione implicita dei beni consegnati, fino all'intervenuta verifica e/o collaudo positivo degli stessi.

La verifica della fornitura verrà effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla consegna.

9) DIFFORMITA' RISPETTO ALL'ORDINE/ VIZI

Qualora si evidenzi che la fornitura non è conforme, in tutto o in parte, a quanto indicato nell'Ordine, si procederà come segue:

- IEMA comunicherà tempestivamente l'accaduto al Fornitore;
- Il Fornitore provvederà entro 48 ore a dare riscontro a IEMA sulle modalità e le tempistiche di intervento, per la sostituzione dei beni non conformi;
- IEMA si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore un intervento risolutivo entro le 24 ore dalla segnalazione, qualora il contesto necessiti di un intervento d'urgenza;
- IEMA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti al Fornitore, fino alla risoluzione della difformità e di imputare quanto trattenuto per il risarcimento dei danni.

IEMA, inoltre, in caso di urgenza e/o dichiarata impossibilità del Fornitore di adempiere alla sostituzione nei tempi richiesti, potrà procedere direttamente o rivolgersi ad altri, addebitandone i costi al Fornitore.

10) PENALE PER DIFFORMITA'

Qualora IEMA contesti la non conformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine effettuato e/o la presenza di eventuali vizi, il Fornitore sarà gravato da una penale che verrà calcolata in proporzione all'ammontare dei rapporti di non conformità contestati nell'anno solare in corso, rispetto alle forniture complessivamente effettuate in favore di IEMA.

L'importo dovuto dal Fornitore ai sensi del presente articolo, sarà cumulabile con altri eventuali importi dovuti a titolo di penale e verrà corrisposto a IEMA, a fronte dell'emissione di regolare fattura.

IEMA è espressamente autorizzata a compensare le somme dovute ai sensi del presente articolo, con altre somme a qualsiasi titolo dovute al medesimo Fornitore, salva la risarcibilità di eventuali danni, ai sensi dell'art. 1382 comma 1 c.c.

11) VALIDITA'

Le condizioni particolari contenute nel singolo Ordine o quelle speciali pattuite tra le parti, prevalgono sulle presenti condizioni generali.

12) PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

Conformemente all'impegno che IEMA dedica alla tutela dei dati personali, La informiamo che i dati personali riferibili al Fornitore e spontaneamente forniti saranno trattati solo per dare esecuzione agli accordi contrattuali in essere e per gli adempimenti di legge. I dati personali saranno conservati in formato digitale per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tali finalità amministrative e contabili e protetti con adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative. La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l'Informativa estesa allegata alla "Scheda del fornitore" compilata per IEMA.

13) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – sarà oggetto di un tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, che lo gestirà secondo le disposizioni del regolamento di mediazione che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In caso di mancata risoluzione attraverso la mediazione, ogni controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso connessa, darà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Bologna.

14) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA D. LGS. 231/2001

Il Fornitore dichiara di essere informato che IEMA ha predisposto al proprio interno, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 che coinvolge anche l'attività di cui al contratto con il Fornitore.

Inoltre, lo stesso Fornitore si intende uniformare al Modello Adottato da IEMA – consultabile sul sito web <https://www.iemasrl.com> ed è consapevole che eventuali comportamenti contrari al Modello costituiscono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. causa di risoluzione immediata del contratto.

15) MODIFICA E VARIAZIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

Qualsiasi variazione al presente contratto o diversa pattuizione deve risultare per iscritto.